REGIONE LAZIO



Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G05168 del 02/05/2020

Proposta n. 6823 **del** 30/04/2020

Oggetto:

A.I.A. rilasciata alla Società Ricrea Srl con Determinazione n. G08417 del 07/07/2015 e ss.mm.ii., per l'installazione sita in Roma, via delle Gerbere 8/10/12 - Loc. Santa Palomba - Conclusione procedimento amministrativo relativo all'istanza di variante sostanziale di cui all'art. 29 nonies, c. 2 D.Lgs 152/06, all'art. 15, c. 14 della L.R. 09 luglio 1998, n. 27, alla DGR n. 239 del 18.04.2008.

Oggetto: A.I.A. rilasciata alla Società Ricrea Srl con Determinazione n. G08417 del 07/07/2015 e ss.mm.ii., per l'installazione sita in Roma, via delle Gerbere 8/10/12 - Loc. Santa Palomba - Conclusione procedimento amministrativo relativo all'istanza di variante sostanziale di cui all'art. 29 nonies, c. 2 D.Lgs 152/06, all'art. 15, c. 14 della L.R. 09 luglio 1998, n. 27, alla DGR n. 239 del 18.04.2008.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE "POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI"

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Flaminia Tosini a far

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 "Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

VISTO il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, comma 15;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99";

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti";

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", che ha modificato, tra l'altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all'autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la Comunicazione della Unione Europea 20214/C136/01;

VISTO il D.M. Min. Ambiente del 13/11/2014, n. 272;

VISTA la Normativa:

di fonte nazionale:

Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99	DM Ambiente 31-01-2005
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti"	D. lgs. 13-01-2003, n.36 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme	
in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. n. 59/05	DM Ambiente 29-01-2007
Norme tecniche per le costruzioni	DM Lavori pub. 14-01-2008
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	D.Lgs n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i.
Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A	DM Economia/fin. 24-04-2008
- Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica -	
Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005.	D.M. 27-09-2010

di fonte regionale:

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.	
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 14 del 18-01-2012	
Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-		
climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi	DGR n. 222 del 25-02-2005	
Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D lgs. 59/2005	DGR n. 1116 del 13-12-2005	
D. lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16-05-2006	
Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.Lgs 152/99	DCRL n. 42 del 27-09-2007 e	

	s.m.i.
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione	D.G.D
allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009
Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e	
integrazioni - Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine	
di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale	DGR n. 363 del 15-05-2009
Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito	
della gestione dei rifiuti.	DGR n.956 del 11-12-2009
Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC), a corredo dell'istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'All.1.5 del D.Lgs 59/05	DGR n.35 del 21-01-2010
Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 dal titolo "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98"	DGR n.548 del 05/08/2014
Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale	DGR n. 865 del 09.12.2014

PREMESSO CHE:

- ➤ la Società con nota del 07.07.2017 acquisita agli atti della Regione Lazio al n. 347231/28/09 del 07.07.2017, ha trasmesso richiesta di variante sostanziale alla Determinazione n. G08417 del 07.07.2015 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 28 nonies, comma 2 del D.lgs 152/2006, dell'art. 15, comma 14 della L.R. 09 luglio 1998, n. 27, della DGR n. 239 del 18.04.2008, allegando documentazione tecnico-amministrativa;
- la variante sostanziale richiesta comprende le seguenti modifiche:
 - 1. introduzione della linea A, Processo di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
 - 2. introduzione della linea B, Miscelazione, anche in deroga, di rifiuti;
 - 3. modifica del lay-out delle attività di gestione dei rifiuti svolte nell'installazione;
 - 4. aumento delle quantità annue di rifiuti e delle quantità istantanee;
- la variante sostanziale richiesta comprende l'integrazione di attività ricadenti nelle voci 5.1, lettera c) (miscelatura...), 5.3, lettera a), punto 3) (pretrattamento...ad operazioni successive di smaltimento), e 5.3, lettera b), punto 2 (pretrattamento...ad operazioni successive di recupero) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;

PRESO ATTO CHE:

- ➤ la Regione:
 - ha provveduto ad avviare il procedimento con Nota prot. n. 2017.11.07.135417;
 - con successive note U.0597546.23-11-2017, U.0600066.24-11-2017, ai sensi dell'articolo 14 bis, c. 1 della L. 241/1990, come modificato dal D.lgs 127/2016, è stata indetta Conferenza dei Servizi Semplificata, trasmettendo agli Enti interessati

istanza e relativa documentazione presentata dalla Società e stabilendo per il 28.02.2018 la data per la Seduta simultanea;

- in data 28.02.2018 presso la sede della Direzione Regionale di via del Giorgione n. 129, si è svolta la Conferenza dei Servizi simultanea, secondo la procedura Semplificata ai sensi degli articoli 14 bis, c. 1 della L. 241/1990, come modificato dal D.lgs 127/2016;
- > nel corso della conferenza dei servizi simultanea, nel prendere atto che nessuno si è presentato per conto degli Enti invitati alla CDS, è stato verbalizzato quanto segue:
 - il Responsabile del Procedimento ha dato lettura del parere ARPA, prot. 0014731 del 27/02/2018, prot. regionale n. I. 0111202 del 28.02.2018, evidenziando le richieste di chiarimento relative all'impianto di sterilizzazione e all'attività di miscelazione dei rifiuti in deroga all'articolo 187; la Società è stata invitata a tenere conto di tutte le richieste espresse da Arpa Lazio in detto parere, acquisito quale parte integrante del verbale, e a darne riscontro nel più breve tempo possibile al fine di consentire alla stessa Arpa di potere esprimere le successive valutazioni;
 - la Società ha illustrato nei particolari la richiesta di variante sostanziale, evidenziando quanto di seguito indicato:
 - 1'impianto di sterilizzazione previsto è da realizzare nel capannone esistente, contraddistinto come Lotto 3 (andando a definire la linea A);
 - la linea di miscelazione verrà realizzata all'interno del nuovo Capannone, ancora da edificare, che corrisponderà al lotto 4 (andando definire la linea B);
 - la ridistribuzione delle aree di stoccaggio dei rifiuti infettivi che vengono trasferiti dal Capannone principale al Capannone contraddistinto come lotto 3;
 - aumento della quantità annue di quelle istantanee in relazione alla realizzazione del nuovo Capannone e all'introduzione delle nuove linee produttive A e B;
 - il Responsabile del Procedimento nel prendere atto di quanto esposto dalla Società relativamente al protocollo di miscelazione, ha rilevato la necessità di chiarire nel dettaglio gli adempimenti da svolgere con la cosiddetta "Prova Pilota" e quelli necessari per garantire la tracciabilità dell'intera attività di miscelazione dall'ingresso dei rifiuti all'uscita, ad avvenuta miscela; in linea di massima, dovrà essere meglio esplicitata la procedura di accettazione e di analisi dei rifiuti, indicando: responsabilità, modalità di esecuzione, modalità di accettazione del carico all'impianto, controllo della documentazione, campionamento e metodologie analitiche, personale addetto al laboratorio interno, piano di campionamento, congedo automezzo, miscelazione, modalità operative della miscelazione;
 - in merito, la Società rappresenta che molti degli elementi richiesti sono già contenuti nella documentazione presentata e che in ogni caso i rifiuti che vengono lavorati derivano da attività di microraccolta per i quali è proponibile produrre schede di caratterizzazione, così come verrà meglio dettagliato in apposita Relazione integrativa; in ogni caso, la Società ha sottolineato che le attività di miscelazione non riguarderanno rifiuti liquidi e non comporteranno l'utilizzo di reagenti/prodotti chimici, nonché per quanto riguarda la sterilizzazione, che verranno trattati solamente rifiuti contrassegnati da classe HP9;
- ➤ la Società con nota I.0282783.15-05-2018 ha trasmesso alla Regione le proprie controdeduzioni rispetto a quanto emerso nel corso della Conferenza dei Servizi, con particolare riferimento alle osservazioni espresse nella Relazione di ARPA Lazio:

- ➤ la Regione con nota prot. U.317487.29-05-2018 ha inviato le considerazioni della Società di cui al punto precedente ad ARPA Lazio, che ha risposto con ulteriori valutazioni pervenute con nota n. 54763 del 06.08.2018, prot. reg. n. I.0489500.07-08-2018, che la Regione ha trasmesso alla Società con nota prot. U.0500704.13-08-2018 per gli ulteriori approfondimenti;
- ➤ la Società ha fornito le proprie ulteriori controdeduzioni alla nota ARPA Lazio di cui al punto precedente con nota n. I.651612 del 19.10.2018, trasmessa dalla Regione ad ARPA Lazio, per l'ulteriore parere, con nota n. U.0834188.31-12-2018;
- ARPA Lazio, ai fini dell'espressione del parere di competenza ex art. 29quater c. 6 del D.lgs. n. 152/06, con nota n. 0034841 del 30.05.2019, prot. Regionale n. I.0416242.31-05-2019, ha trasmesso le proprie valutazioni sulla Relazione della Società di cui al punto precedente, evidenziando la necessità di ulteriori precisazioni da parte della Società, sopratutto in merito al PdMeC;
- ➤ la Regione Lazio con nota n. U.0443996.11-06-2019 ha provveduto a inviare alla Società la nota ARPA di cui al capoverso precedente, a cui la Società ha dato riscontro con nota prot. RIC/P/2019/000033 del 31/07/2019, acquisita al protocollo regionale al n. I.0635374.31-07-2019;

TENUTO CONTO della successiva corrispondenza come sopra indicata, le valutazioni di ARPA Lazio espresse sull'ultima nota pervenuta e le ultime controdeduzioni della Società possono riassumersi secondo i seguenti punti:

- A. **ARPA Lazio** ha espresso criticità correlate alle soluzioni tecnologiche e/o gestionali che la Società intende adottare, come sinteticamente richiamate:
 - 1. convalida ed efficacia del processo di sterilizzazione dei rifiuti potenzialmente infettivi;
 - 2. caratteristiche e destinazione dei rifiuti in uscita al processo di sterilizzazione;
 - 3. criteri di miscelazione e caratteristiche delle miscele in funzione delle successive operazioni di gestione;
 - 4. modalità di controllo e registrazione dei parametri di processo e delle emissioni; identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria;
 - 5. emissioni odorigene; applicabilità delle BAT 10 e 12, necessità di una simulazione delle dispersioni di odori.
 - 6. studio di dispersione degli inquinanti.
 - 7. gestione delle aree di stoccaggio; modifica del lay-out delle attività di gestione dei rifiuti svolte all'interno dell'installazione;
 - 8. aumento delle quantità annue di rifiuti e delle quantità istantanee;

1. PROCESSO DI STERILIZZAZIONE (Introduzione Linea A)

Nel prendere atto di quanto riportato ai punti seguenti a) e b), ARPA Lazio ha ribadito quanto già espresso nelle precedenti valutazioni, come riportato ai successivi punti c), d) ed e):

- a) la Società ha dichiarato che la convalida del processo di sterilizzazione verrà effettuata da un Ente esterno accreditato, sulla base delle prove stabilite nella norma UNI 10384/94, in fase di collaudo e successivamente con frequenza annuale e, comunque, ad ogni manutenzione straordinaria, mentre gli esiti delle attività verranno opportunamente registrati e archiviati;
- b) in merito alle prove da effettuare, la Società ha fatto riferimento alla rilevazione di temperatura e pressione, per tutta la durata del ciclo di sterilizzazione, misurate in testa, al centro e in coda alla camera di sterilizzazione, mentre nel corso della gestione ordinaria, la Società prevede di verificare l'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione ogni 100 cicli di funzionamento dell'impianto medesimo e, comunque, non oltre i 3 mesi, mediante l'impiego di bioindicatori conformi alle norme Cen serie 866, pari a 1 ogni 200 litri

di volume utile di camera della sterilizzazione, con un minimo di tre, come previsto dalla normativa di settore. Le provette di bioindicatori usate verranno verificate con un analizzatore automatico certificato oppure attraverso un sistema tradizionale di coltura in laboratorio;

- c) l'abbattimento della carica microbica dovrà essere tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6 e che i suddetti controlli verranno effettuati sotto il controllo del responsabile tecnico che provvederà anche a registrare ed archiviare gli esiti delle verifiche condotte;
- d) per ogni ciclo di sterilizzazione dovranno essere registrati i parametri di funzionamento dell'impianto con indicazione del numero di identificazione del ciclo e della data di sterilizzazione, della quantità giornaliera e della tipologia dei rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione;
- e) in relazione a quanto dichiarato dalla Società che il rifiuto CER 19 12 10 prodotto avrà "caratteristiche chimico-fisiche similari a quelli prodotti dagli altri impianti già in funzione nel territorio nazionale che trattano rifiuti infettivi con la medesima tecnologia impiantistica", intendendo in tal modo legittimare anche la successiva gestione (R1), con riferimento alle caratteristiche del rifiuto prodotto dal processo di sterilizzazione e triturazione dei rifiuti a rischio infettivo, identificato con CER 191210 e destinato ad operazioni di recupero R1, sono stati richiesti i seguenti chiarimenti:
 - necessità di individuare e definire preventivamente, sulla base dei rifiuti in ingresso, le caratteristiche dei rifiuti in uscita dalla sterilizzazione;
 - in virtù delle caratteristiche in uscita, necessità di indicare se siano necessari ulteriori trattamenti funzionali alla produzione del rifiuto atteso, chiarendo se il rifiuto codice CER 191210 ottenuto risulta conforme alle norme UNI 9903-1 per il CDR ovvero alle norme Uni Cen/Ts 15359 per il CSS a seconda delle autorizzazioni degli impianti di destino.

2. MISCELAZIONE, ANCHE IN DEROGA, DI RIFIUTI (introduzione Linea B)

- in merito alla miscelazione, anche in deroga, di rifiuti, in particolare agli aspetti riguardanti i criteri di miscelazione e le caratteristiche delle miscele, in funzione delle successive operazioni di gestione, sono state sollevate diverse osservazioni, di cui si riepilogano quelle già espresse nelle precedenti Relazione ARPA:
 - I. "le indicazioni del Gestore risultano del tutto generiche e non verificabili in sede valutativa. In particolare, al fine di valutare le attività di miscelazione in deroga dei rifiuti proposte, si evidenzia che la documentazione fornita deve contenere puntuali informazioni utili ad una corretta valutazione dell'istanza proposta, quali a titolo di esempio non esaustivo:
 - A. le quantità e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in ingresso destinati alla miscelazione in deroga;
 - B. l'indicazione delle singole miscele ottenibili sulla base dei rifiuti per i quali il Gestore richiede l'autorizzazione alla miscelazione e le quantità delle singole miscele ottenibili;
 - C. l'individuazione, per ogni singola miscela ottenibile, delle informazioni riguardanti:
 - CER, stato fisico, caratteristiche chimico-fisiche della miscela, codici HP, quantità dei rifiuti di partenza da utilizzare ai fini della costituzione della miscela, operazione di smaltimento o recuperofinale a cui la miscela è destinata, impianto di destinofinale;
 - II. Fermo restando quanto sopra si tiene che l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo HP delle single miscele non possa derivare dalle generiche

considerazioni formulate al riguardo dal Gestore e sopra riportate (sommatoria caratteristiche di pericolo dei rifiuti in ingresso, ndr), ma debba essere conseguente alla definizione puntale degli aspetti sopra richiamati."

> è stato preso atto che il Gestore ha chiarito che:

- gli stoccaggi dei rifiuti dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo avverrà nell'area "O", mentre i rifiuti sanitari aventi altre classi di pericolosità saranno stoccati all'interno delle altre aree individuate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
- relativamente al refrigeramento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo stoccati per periodi superiori alle 72 ore, il controllo delle tempistiche sarà garantito da un software gestionale in grado di restituire un allarme a video dell'operatore qualora i tempi di permanenza del rifiuto siano superati;
- le attività di miscelazione si svolgeranno nelle aree indicate nella planimetria C11, all'interno delle quali sono posizionati le dotazioni impiantistiche descritte nella documentazione;

3. EMISSIONI (riferimento punti 1 e 2)

Nel prendere atto di quanto sostenuto dalla Società, come riportato nei seguenti punti 1. e 2., ARPA Lazio ha evidenziato quanto espresso ai successivi punti 3., 4.,5. e 6.:

- con riferimento alle modalità di controllo e registrazione dei parametri di processo e delle emissioni, è stata presentata una revisione del PMeC in risposta al precedente parere di ARPA Lazio:
- 2. rispetto alla problematica delle emissioni odorigene, con particolare riferimento alle BAT 10 e 12, il gestore ha dichiarato che le stesse non sono applicabili in quanto "Nel sito produttivo non è comprovata né probabile la presenza di molestie olfattive presso ricettori sensibili";

ARPA Lazio ha evidenziato che:

- 3. in relazione alla tipologia dell'installazione e degli inquinanti emessi, quali composti solforati e azotati, con particolare riferimento al punto di emissione "E3- linea B-sottolinea 2-miscelazione", non è possibile escludere a priori la probabile presenza di molestie olfattive:
- 4. non è stata fornita alcuna informazione circa l'eventuale presenza di eventuali recettori sensibili che potrebbero lamentare effetti negativi.
- 5. è necessario che la Società realizzi una simulazione della dispersione degli odori, ai fini della valutazione previsionale dell'impatto olfattivo generato dall'impianto, predisposta, in assenza di riferimenti normativi nazionali e/o regionali, sulla base degli indirizzi operativi contenuti nelle linee guida della Regione Lombardia, di cui alla Delibera di Giunta Regionale 15 febbraio 2012 n. IX/3018 "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno":
- 6. è stato suggerito il seguente protocollo di monitoraggio:
 - determinazione delle emissioni odorigene attraverso il metodo descritto dalla norma EN 13725 in corrispondenza di tutte le sorgenti potenzialmente odorigene dell'impianto sia convogliate che diffuse;
 - nel caso di cumuli situati all'aperto il campionamento dovrà essere effettuato con la metodica, indicata dalla norma stessa, che fa uso del cosiddetto wind tunnel;
 - il monitoraggio di tutte le sorgenti emissive dovrà essere fatto ogni sei mesi (come specificato nella BAT 8) in corrispondenza dei periodi di massima attività dell'impianto; il Gestore dovrà comunicare ad ARPA Lazio, con congruo anticipo, le date in cui saranno effettuate tali misure;
 - effettuazione di due simulazioni (una per ogni campagna) della ricaduta sul territorio circostante, riferendosi alla DGR 15 febbraio 2012 n. IX/3018 della Regione

Lombardia per la scelta del modello di calcolo e per la definizione della metodologia, inserendo come dati in input al modello i valori emissivi misurati nelle due campagne annuali (condotte con la EN 13725) e i dati meteorologici di un intero anno solare. Questi ultimi potranno essere richiesti, per lo specifico sito d'interesse, al Servizio Qualità dell'Aria e Monitoraggio Ambientale degli Agenti Fisici di Arpa Lazio;

qualora durante l'esercizio dell'impianto risultino comprovate molestie olfattive (presenza di esposti o proteste sollevate dalla popolazione che vive nell'area limitrofa), per la valutazione degli impatti si dovrà provvedere ad integrare la simulazione della ricaduta con un monitoraggio rispondente alla norma EN 16841 1 o 2; il Gestore dovrà comunicare ad ARPA Lazio, con congruo anticipo, le date in cui saranno effettuati i suddetti monitoraggi.

In merito alle emissioni in aria è stato riportato quanto di seguito:

- "Con riferimento all'identificazione e alla quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e relativo confronto con SQA per l'installazione in oggetto, stante quanto rilevato nel precedente parere in merito alla necessità di produrre, in accordo alla procedura tecnica n. 2 dell'allegato 2 alle norme di attuazione del piano di risanamento della qualità dell'aria, la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria dei punti di emissione di un impianto, quantificandola attraverso uno studio di tipo modellistico, occorre rilevare che il Gestore non ha prodotto alcuna documentazione in merito. Al riguardo si rileva che costituisce "presupposto essenziale" per il rilascio dell'AIA la verifica che le emissioni dell'impianto non concorrano ad incrementare significativamente i livelli di concentrazione degli inquinanti nel territorio e comunque non conducano ad uno stato di qualità dell'aria prossimo o eccedente i limiti di legge e non vanifichino le azioni di risanamento stabilite dal piano. Pertanto si ritiene essenziale la stesura degli allegati alla scheda D così come previsti dalla DGR 288/2006, ovvero D5 Relazione tecnica su dati e modelli meteo climatici e D6 Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con SQA per l'installazione."
- B. LA SOCIETÀ, con riferimento alle osservazioni di ARPA Lazio di cui alla lettera A., nel ribadire quanto già espresso nelle precedenti note di controdeduzione, con l'ultima nota prot. RIC/P/2019/000033 del 31/07/2019, acquisita al protocollo regionale al n. I.0635374.31-07-2019, ha fornito i seguenti ulteriori chiarimenti:

1. PROCESSO DI STERILIZZAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO

- ➢ è stato confermato che nella fase di esercizio la Società darà seguito alle seguenti
 prescrizioni/rilievi espresse da ARPA Lazio:
 - convalida del processo di sterilizzazione (da parte di un Ente esterno accreditato sulla base delle prove stabilite nella norma UNI 10384/94 e s.m.i.), in fase di collaudo e successivamente con frequenza annuale e, comunque, ad ogni manutenzione straordinaria (Allegato 3, primo comma, D.P.R. 254103 e s.m.i. e art. 2, primo comma, lettera m) D.P.R. 254103);
 - registrazione su apposito registro e archiviazione per almeno 5 anni (Allegato 3, secondo comma, D.P.R. 254103 e s.m.i.), degli esiti di dette attività;
 - esecuzione di prove, temperatura e pressione per tutta la durata del ciclo di sterilizzazione, misurate in testa, al centro e in coda alla camera di sterilizzazione, come da Norma UNI 10384194 parte I;
 - verifica dell'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione nel corso della gestione ordinaria ogni 100 cicli e comunque non oltre i 3 mesi, mediante bioindicatori conformi alle norme CEN serie 866 e s.m.i pari a 1 ogni 200 litri di volume utile alla camera di sterilizzazione, con un minimo di 3, come previsto dalla normativa di settore (Allegato 3, secondo comma, D.P.R. 254103 e s.m.i.);

- verifica delle provette di bioindicatori usate con un analizzatore automatico certificato oppure attraverso un sistema tradizionale di coltura in laboratorio (Nonna UNI 10384194 parte I);
- abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6 (art. 2, primo comma, lettera m) D.P.R. 254103);
- esecuzione dei suddetti controlli sotto la supervisione del responsabile tecnico che provvederà anche a registrare ed archiviare gli esiti delle verifiche condotte (Allegato 3, secondo comma, D.P.R. 254103 e s.m.i.);
- per ogni ciclo di sterilizzazione, registrazione, su apposito registro, dei parametri di funzionamento dell'impianto con indicazione del numero di identificazione del ciclo e della durata della sterilizzazione, della quantità giornaliera e della tipologia dei rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione (art. 7, ottavo comma, D.P.R. 254103);
- svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni inderogabili, tutte contenute del D.P.R. 254/03, nei suoi allegati e nelle norme UNI ivi richiamate;
- con riferimento alla lettera e) del punto del precedente punto 1., lettera A, la Società ha ribadito/precisato quanto segue:
 - per qualsiasi tipo di rifiuto in ingresso, contraddistinto o con CER 18 01 03* o 18 02 02*, le caratteristiche del rifiuto prodotto dovranno essere conformi, ai fini del relativo recupero smaltimento, a quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 254/03, primo punto, lettera a) che, per il CER 19 12 10 prevede l'avvio ad impianti di produzione del CDR o direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia (CSS);
 - tenuto conto che è fatto obbligo di procedere al conferimento del rifiuto in uscita presso una delle tipologie di impianto di ricevimento come disciplinate dall'art. 11 del D.P.R. 254/03, nel caso fosse necessario effettuare ulteriori trattamenti funzionali per rendere le caratteristiche analitiche del rifiuto prodotto conformi a quanto richiesto dalle norme tecniche indicate nella tabella sottostante, previa comunicazione all'Autorità Competente, gli stessi non potranno che essere rigorosamente effettuati, sempre nel rispetto delle modalità e dei tempi concessi, ovvero, in alternativa, il rifiuto verrà inviato ad impianto di incenerimento per rifiuti speciali come previsto dalla lettera b), primo comma, art. 11, D.P.R. 254/03:

Rif. art. 11		IMPIANTO DI DESTINO	NORME DI RIFERIMENTO	
- lettera a:		impianto di produzione CDR (la cui		
		definizione non compare più tra quelle		
		previste all'art. 183 del D.lgs. 152/06),		
		fino alla naturale scadenza delle	Norme UNI 9903-1	
	1	autorizzazioni di cui esso è dotato,	Troime errigges	
		così come previsto dall'art. 39 del		
		D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205		
		impianto già autorizzato alla	Norme UNI EN 15359:2011	
	2	produzione ed utilizzazione di		
		CSS per la produzione di energia		
- lettera b:	3	impianti incenerimento di rifiuti	D.M. Ambiente 19.11.1999, n.	
		speciali	503	

relativamente alla prima delle tre distinte possibili forme di smaltimento indicate nella precedente tabella (contraddistinta con il n. 1), a dimostrazione del rispetto di quanto previsto dalle Norme, la Società ha allegato copia di diversi certificati di analisi relativi ad alcuni impianti con identica tecnologia rispetto a quella proposta - il CDR - CDR-q, infatti, risulta attualmente ricompreso tra le

molteplici tipologie di CSS possibili previste dalla combinazione dei tre parametri previsti dalla UNI EN 15359:2011 (in sostituzione della CEN/TS 15359:2006);

la Società, in ogni caso, si adeguerà a qualsivoglia successiva indicazione che dovesse essere espressa dall'Autorità Competente, direttamente, o per il tramite di ARPA Lazio, per migliorare le caratteristiche analitiche del rifiuto prodotto;

2. INTRODUZIONE DELLA MISCELAZIONE, ANCHE IN DEROGA, DI RIFIUTI

Nel prendere atto delle osservazioni di ARPA Lazio, la Società ha ribadito quanto aveva già espresso nelle precedenti risposte alle valutazioni tecniche di ARPA Lazio, ovvero che:

- per ogni miscela ottenibile verranno indicate:
- a) le quantità e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in ingresso destinati alla miscelazione in deroga;
- b) l'indicazione delle singole miscele ottenibili sulla base dei rifiuti per i quali il Gestore richiede l'autorizzazione alla miscelazione;
- c) l'individuazione, per ogni singola miscela ottenibile, delle informazioni riguardanti:
 - 1. CER (i CER attribuibili ad ogni singola miscela ottenibile sono indicati ai paragrafi 1.1, 2.1 e 3.1 rispettivamente alle pagine 6, 14 e 16 dell'Appendice 3 all'Allegato C);
 - 2. stato fisico (come diffusamente dichiarato e descritto nelle precedenti risposte, nell'Appendice 3 citata, come anche nelle schede AIA a corredo dell'iniziale Istanza, lo stato fisico delle miscele non potrà essere altro che solido, in quanto si andranno a miscelare esclusivamente rifiuti allo stato solido);
 - 3. caratteristiche chimico-fisiche della miscela;
 - 4. codici HP (saranno indicati tutti i codici HP dei rifiuti in ingresso miscelati, fermo restando che non potranno essere ottenute miscele con HP diversi rispetto a quello posseduti dai rifiuti miscelati);
 - 5. quantità dei rifiuti di partenza da utilizzare ai fini della costituzione della miscela (tali quantità espresse sotto forma di range percentuali sul totale della miscela ottenuta (in quanto è impossibile indicare a priori delle quantità puntuali) sono indicate nelle tabelle inserite nei paragrafi l, 2 e 3, rispettivamente alle pagine 2, 7 e 15 dell'Appendice 3);
 - 6. operazione di smaltimento o recupero finale a cui la miscela è destinata;
 - 7. impianto di destino finale;
- ➤ il Protocollo di Miscelazione è stato elaborato sulla base di Norme Tecniche date dalle BAT di settore più aggiornate e di provvedimenti vigenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto, che richiamano una serie di principi, tra i quali i seguenti divieti:
 - di miscelazione al solo scopo di <u>declassare</u> i rifiuti mediante diluizione della loro concentrazione di inquinanti tale da rendere la miscela non pericolosa o <u>perdere</u> una caratteristica di pericolo;
 - di miscelazione che comporta la riduzione dei contaminanti al di sotto della soglia di concentrazione fissata per l'attribuzione della specifica caratteristica di pericolo;
 - di miscelazione attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto con altri rifiuti
 che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose socco
 le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto;

- di diluizione o miscelazione di rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica.
- circa il rilievo di ARPA Lazio che nella documentazione in atti "non sono state individuate le modalità e le condizioni operative da rispettare al fine dello svolgimento dell'attività di miscelazione, quali, in particolare, quelle elencate nella Tabella di seguito nelle voci da a) ad e)", la Società ha risposto punto per punto come segue:

RILIEVO ARPA	RISPOSTA SOCIETÀ
a) temperature,	a) il parametro temperatura verrà misurato attraverso l'impiego di opportuni sensori posti sopra le aree dove verranno effettuate le miscele su larga scala, sulla base dei risultati dei test di compatibilità (o prove pilota);
b) pH,	b) il pH è un parametro non rilevante durante la miscelazione, lo diviene soltanto alla fine della miscelazione nel caso in cui tali miscele siano destinate in discarica;
c) ordine di aggiunta dei componenti la miscela,	c) l'ordine di aggiunta dei componenti presuppone la miscelazione di rifiuti allo stato liquido, mentre la scrivente effettuerà miscelazione di rifiuti esclusivamente solidi;
d) dotazioni impiantistiche utilizzate durante l'operazione di miscelazione, con riferimento allo schema a blocchi e alla planimetria dell'impianto,	d) le dotazioni impiantistiche utilizzate sono: > autocarri provvisti di container scarrabili per lo scarico dei rifiuti nelle celle di miscelazione; > trituratore per la riduzione dei rifiuti ingombranti in frammenti d pezzatura più fine ed omogenea; > macchina con braccio a polipo {e.cl. "ragno") per la miscelazione grossolana dei rifiuti; > pala gommata per il trasferimento del rifiuto miscelato nelle pertinenti aree di stoccaggio; > miscelatore per miscele su larga scala (descritto nella documentazione in atti sotto la denominazione MacroC2); > miscelatore per miscele ottenuti da rifiuti provenienti da microraccolta (descritto nella documentazione in atti sotto la denominazione MacroC1);
e) non sono state riportate informazioni circa i criteri adottati e le metodiche utilizzate al fine di evitare	e) È stato stabilito quanto segue: il <u>criterio adottato</u> per evitare reazioni indesiderate - o rilasci di odori o emissioni

reazioni indesiderate o rilasci di odori o emissioni pericolose per l'ambiente e per gli addetti alle operazioni di miscelazione. pericolose per l'ambiente e per gli addetti alle operazioni di miscelazione - è stato quello di effettuare, sotto la responsabilità di un Chimico, dei test di compatibilità (o prove pilota) su piccole quantità di rifiuti presso il laboratorio interno; qui l'attività si svolgerà in ambiente chiuso e confinato, dotato di un sistema di abbattimento delle polveri e degli odori, con livello acustico "poco significativo". Tutto il personale dedicato opererà all'interno laboratorio mediante l'utilizzo di rutti i DPI specifici per il tipo di attività in questione, come previsto dalla normativa vigente, e sarà soggetto ad idonea formazione sul loro corretto utilizzo e sui rischi connessi alla attività specifica da svolgere.

Conseguentemente, le metodiche utilizzate, sulla scorta delle informazioni fornite dai produttori dei rifiuti oggetto di miscelazione, consistono nell'accurata selezione, da parte di un chimico, dei rifiuti da sottoporre ai test di compatibilità attraverso l'utilizzo di uno dei due miscelatori previsti - che è stato appositamente dimensionato su una scala più piccola per poter effettuare tali test (o prove pilota) - i cui risultati verranno registrati sul corrispondete Foglio di Lavoro Prova Pilota (Allegato F2 all'Appendice 3 alla Relazione C6). Sulla base dei risultati ottenuti verranno ripetute su ampia scala miscelazioni proporzionali.

"non è stato predisposto un adeguato piano di monitoraggio finalizzato a definire prioritariamente e preventivamente allo svolgimento dell'attività:

- a) I parametri da misurare;
- b) la frequenza ed i tempi di campionamento;
- c) i punti d prelievo dei campioni su cui effettuare le misurazioni, tenendo conto anche dei tempi di esecuzione dei campioni e delle verifiche analitiche;
- d) le modalità di campionamento;
- e) la scelta delle metodologie analitiche per effettuare le verifiche."

Nella produzione precedentemente inviata, la Società ha dichiarato di avvalersi di impianti di trattamento finali. Tale affermazione contraddice

- a) l'elenco dei parametri da misurare sono riportati nell'allegato F6 all'Appendice 3;
- b) la frequenza dei campionamenti avverrà in occasione di ogni nuova formulazione (indicativamente una volta al mese), i tempi di campionamento sono stabiliti dalla norma UNI 10802.
- c) i punti di prelievo saranno anch'essi conformi a quanto stabilito dalla norma UNI 10802 e l'attività verrà subordinata ai tempi di esecuzione dei campioni e delle verifiche analitiche;
- d) le modalità sono descritte nell'allegato F6 a fianco di ogni parametro ricercato.
- e) Considerata l'ampiezza degli argomenti, la Società rimanda al paragrafo 6, della medesima Appendice 3, pagina 21.

Tale contraddizione non sussiste in quanto, in mancanza di riferimenti comunitari e/o nazionali, tra le altre fonti regionali in tema di miscelazione, la Società ha fatto riferimento al comma 12 del con la previsione considerata di inviare la miscela in uscita presso un impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti (D9), potendo essere ritenuto un impianto intermedio.

paragrafo 4.3. dell'Allegato A alla d.g.r. Veneto n. 119/2018: "le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto": Dello stesso tenore la Regione Lombardia alla lettera p) del paragrafo 4. della d.d.s. 4 marzo 2014 - n. 1795, secondo cui: "le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il recupero/smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C allaparte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a <u>D12</u> dell'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/06 fatto salvo il conferimento....":

Per queste ragioni la scrivente ha ritenuto di ottemperare pienamente ai criteri di tracciabilità e di gerarchia nello smaltimento dei rifiuti, conferendo le miscele anche ad impianti in D9, in quanto l'istanza presentata chiedeva - oltre l'operazione R12 - esplicita autorizzazione all'attività di miscelazione in D13: Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.

merito all'attribuzione delle caratteristiche di pericolo HP delle singole miscele si ritiene che essa non generiche possa derivare dalle considerazioni formulate al riguardo sopra Gestore e riportate (sommatoria caratteristiche di pericolo dei rifiuti in ingresso, ndr), ma debba essere conseguente alla definizione puntale degli aspetti sopra richiamati.

La Società ha ritenuto di dovere attribuire al rifiuto miscelato l'insieme delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti pericolosi contenuti al suo interno, nel rispetto dei principi delle BAT di settore, di alcune disposizioni regionali (Regione Lombardia) e, in particolare della DGR n. 118/2018 della Regione Veneto n. (numero 4) paragrafo 4.1, Cap. 4 - Miscelazione dei Rifiuti - di cui alla d.g.r. citata) che recita testualmente: "ne consegue che la miscela deve mantenere le HP possedute da rifiuti in ingresso e, per contro, alla luce del punto (2) e dei principi di corretta gestione ambientale, la miscela non può Possedere HP ...nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati";

- > in merito ad altre osservazioni di ARPA Lazio, la Società ha fornito le seguenti risposte:
 - l'attività di miscelazione vera e propria su più larga scala seguirà ai risultati positivi dei test di compatibilità (o prove pilota), nel rispetto delle prescrizioni date dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento

- dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (agosto 2018), nella BAT 2 lettera f);
- il PdMC è stato predisposto in coerenza con quanto esposto al punto precedente e nel rispetto di altre norme europee, nazionali, regionali e di linee guida o istruzioni tecniche in vigore, oltre che sulla base di tutte le informazioni dettagliatamente richieste dall'Agenzia nelle precedenti corrispondenze; (a partire dalla pagina 20 e seguenti dell'Appendice 3 alla Relazione C6)

3. EMISSIONI

A fronte della richiesta di ARPA Lazio sulla necessità di una simulazione delle dispersioni di odori, la Società, nell'osservare di avere fatto riferimento alla vigente Direttiva Europea 2008/50/CE che ha raccolto e sostituito l'insieme delle Direttive Europee (Dir. 1996162/CE, Dir. 1999130/CE, Dir. 2000169/CE, Dir. 2002/3/CE, Dir. 20041107/CE) che, fino al 2008, costituivano il quadro legislativo di riferimento in materia di inquinamento atmosferico, ha evidenziato quanto segue:

- la necessità di circoscrivere l'applicabilità delle BAT in questione contenute nella Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che sono state riportate integralmente, limitandone l'applicabilità ai casi in cui la presenza di molestie olfattive recettori sensibili sia probabile e/o comprovata;
- con riferimento ad altre specifiche osservazioni di ARPA Lazio, è stato precisato che:
 - ha ribadito di ritenere inapplicabili le BAT 10 e 12, sia per la tipologia di attività oggetto della modifica di A.I.A. presentata, sia in quanto la presenza di molestie olfattive, prodotte dalle attività in progetto, è del tutto improbabile e non è affatto comprovata.
 - 2) l'attīvità non prevede la presenza di stoccaggi in cumuli all'aperto, né di operazioni di carico e scarico di rifiuti sfusi all'aperto (riferimenti principali: C6 Relazione processi produttivi; Cli Planimetria gestione rifiuti; Tabella di applicabilità alle BAT_Ed. Ottobre 2018; Piano di Monitoraggio e Controllo Ed Ottobre 2018);
 - 3) nel raggio di 500 metri non è presente alcun tipo di recettore sensibile, quali scuole, centri commerciali, uffici pubblici, centri sportivi, luoghi di culto, etc., che potrebbero lamentare effetti negativi;
 - 4) in via teorica l'esposizione da parte della popolazione residente nell'area prossima al sito produttivo è trascurabile, risultando non necessaria la redazione di mappe di impatto, tenuto conto che "la distanza dello stabilimento dalle Prime abitazioni è di circa 500 metri", "l'attività che si intende svolgere non rientra fra quelle aforte impatto odorigeno", "le operazioni saranno svolte interamente all'interno del locale capannone";
 - 5) non è comprovata la presenza di emissioni odorigene nel territorio circostante lo stabilimento della Ricrea, all'interno della zona Industriale di Santa Palomba, in quanto, ad ·oggi, non risultano esposti o proteste sollevate dalla popolazione che vive nell'area limitrofa sulle attività industriali in essere. In particolare, non sono mai state prodotte lamentele o esposti che interessino direttamente ilsito industriale della RICREA S.R.L.;
 - 6) non è probabile la generazione delle emissioni odorigene a causa delle nuove vità oggetto della modifica sostanziale dell'A.IA. presentata, in quanto come già ribadito più volte:
 - l'attività che si intende svolgere non rientra fra quelle a forte impatto odorigeno e le operazioni saranno svolte interamente all'interno del locale capannone;

- o sono stati previsti sistemi di prevenzione (es. la nebulizzazione), già ampiamente descritti nelle relazioni agli atti ed all'interno del PMeC ed. Ottobre 2018, che favoriscono l'abbattimento di emissioni diffuse.
- o il punto di emissione in questione "E3-linea B-sottolinea 2 miscelazione" interessato alle emissioni odorigene citate dall'Agenzia, presenta portate e flussi di massa molto bassi, come riportato nella scheda C. rev. 02 ottobre 2018 sezione B.8.2 Quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera (alla capacità produttiva) recepita agli atti;
- a fronte di specifiche osservazioni sulle emissioni odorigene da parte di ARPA Lazio, in assenza di riferimenti normativi nazionali e/o regionali, la Società ha fatto presente:
 - di adottare le linee guida e gli indirizzi operativi della Regione Lombardia di cui alla Delibera di Giunta Regionale 15 febbraio 2012 n. IX/3018 "Determinazioni generali in merito alla. caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno", non potendosi escludere la presenza delle emissioni odorigene "non escludibile", sebbene non comprovate e non probabili, prendendo atto che il Gestore prevede di effettuare una campagna di misurazioni in fase di messa in esercizio, prevedendo eventualmente anche l'istallazione di opportuni sistemi di deodorizzazione nebulizzata."
 - o di verificare, durante le fasi di esercizio dell'attività a seguito di campagna di misurazioni, della presenza di sorgenti odorigene significative;
 - di prendere i dovuti provvedimenti a seguito di comprovate molestie olfattive durante la fase operativa dell'attività (presenza esposti o proteste sollevate dalla popolazione che vive nell'area limitrofa);

PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Roma Capitale con nota, prot. CMRC-2018-0056458-2018-04-03, acquisita al protocollo regionale al n. I.0195253.04-04-2018, Dipartimento IV, Direzione "Tutela e Valorizzazione Ambientale", ha trasmesso il proprio parere in merito alla variante, esprimendo, sinteticamente, quanto segue:

Servizio 2 "Tutela Acque e Risorse Idriche"

- 1. in merito alla tipologia di lavorazione dei rifiuti denominata "Linea Sterilizzazione", che prevede l'uso di acqua per "uso industriale" per la produzione di vapore da utilizzare per la sterilizzazione dei rifiuti ospedalieri e simili, è stato precisato che:
 - non può essere utilizzata a scopo industriale l'acqua emunta dal pozzo di cui alla concessione di derivazione di acque sotterranee per uso "consumo umano, antincendio e innaffiamento". come da autorizzazione della CMRC, D.D. 213 del 09.02.2011;
 - nel caso la Società intendesse utilizzare le acque del pozzo per usi industriali, è necessario che richieda e acquisisca la preventiva modifica sostanziale della concessione ai sensi dell'art. 49 del R.D. 1775/33, che subordina la modifica dell'uso ad un procedimento di nuova concessione ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/33;
- 2. la Società dovrà fornire informazioni al riguardo del sistema di trattamento e di smaltimento da utilizzare per eventuali acque reflue che scaturissero dalla "Linea di Sterilizzazione";
- 3. in considerazione del fatto che in data 04/12/2017 è scaduta l'autorizzazione allo scarico nel corpo idrico "fosso Secco di Santa Palomba" delle acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento in oggetto, rilasciata dalla CMRC con D.D. 7312 del 05/12/2013, è stata evidenziata la possibilità che in sede di approvazione della variante in oggetto, l'Autorità competente possa riconfermare le prescrizioni contenute in tale Determinazione, solo a condizione che le modifiche apportate all'insediamento non apportino modifiche nelle caratteristiche quali-quantitative dello scarico; nel caso, invece, di aumento della portata

- delle acque reflue scaricate, è stata evidenziata la necessità che la Società, tramite apposita richiesta da presentare al Servizio competente della CMRC, verifichi la compatibilità idraulica del corpo ricettore ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 53/1998, previa acquisizione del parere vincolante del Consorzio di Bonifica competente ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21/01/1984 n. 4 della D.G.R. 3716 del 06/07/1999;
- 4. è stato evidenziato che il numero di piezometri realizzati nell'area dell'impianto (in aggiunta al summenzionato pozzo deputato all'attingimento delle acque per i fabbisogni dell'insediamento), appare eccessivamente elevato, rappresentando una condizione di criticità e un possibile veicolo di inquinamento della falda, la cui tutela deve essere oggetto di particolare attenzione anche in considerazione della sua destinazione d'uso per il "consumo umano":

Servizio 2 "Tutela Aria ed Energia"

- 5. è stata evidenziata la necessità di integrare la documentazione con una "planimetria dello stabilimento riportante i prospetti con le altezze di tutti i punti di emissione presenti nello stabilimento dal piano campagna ed indicazione del posizionamento delle prese di campionamento ai sensi della normativa vigente";
- 6. con riferimento ai rifiuti CER 160211* "apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC" e CER 200123* "apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi", ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1 al Decreto 20/09/2002 "Attuazione art. 5 della Legge 28/12/1993, n. 549 recante misure a tutela dell'ozono stratosferico" che stabilisce le norme tecniche costruttive e di gestione degli impianti che recuperano le apparecchiature fuori uso contenenti tali sostanze, è stato evidenziato che l'impianto che effettua operazioni di recupero di tali tipologie rifiuti deve essere composto da:
 - un sistema di estrazione delle sostanze lesive dai circuiti frigoriferi; un impianto di triturazione delle schiume poliuretaniche isolanti;
 - > strumentazione per il monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera delle sostanze lesive; aree di stoccaggio dei fluidi refrigeranti e dei gas espandenti recuperati dalle apparecchiature fuori uso;
- 7. alla luce di quanto sopra evidenziato, al fine di potere esprimere il parere di propria competenza, è stata rilevata la necessita di integrazione della relazione tecnica anche con il progetto di installazione dei macchinari suindicati, con la caratterizzazione delle emissioni prodotte indicando: portata di aspirazione (espressa in Nmc/h), temperatura fumi, concentrazione degli inquinanti (espressa in mg/Nmc), flusso di massa (espresso in g/h), altezza dei punti di emissione dal piano campagna (dati riportati in un calcolo teorico, sostituibile con certificazione analitica effettuata su impianto similare nei casi di costruzione di nuovi stabilimenti e/o modifica sostanziale), schema dell'analizzatore in continuo per le sostanze lesive dell'ozono;
- **PRESO ATTO** che la Società con nota prot. RIC/P/2018/000116 del 21/11/2018, acquisita al protocollo regionale al n. I.0742994.23-11-2018, ha trasmesso una relazione idrogeologica a firma dei Geologi Stefania Trento e Claudio Vercelli, iscritti all'Ordine dei geologi del Lazio rispettivamente al A.P. n. 1108 e A.P. n. 1109, nella quale, con il supporto di argomenti, verifiche, stratigrafie risultanti da sondaggi, documentazione fotografica e elaborati grafici, è stato sostanzialmente evidenziato che:
- ➢ dei n. 7 piezometri di monitoraggio della falda idrica sottostante, già presenti al di sotto del sito della Società identificati come S1, S2, S3, S4, S5, S6 e S7, n. 4 quattro, gli S2, S3, S4 e S7 non risultano più utilizzabili;

- il monitoraggio può essere effettuato utilizzando i restanti 3 piezometri ancora funzionanti, S1, S5 e S6, integrandoli con un quarto piezometro di nuova realizzazione, denominato S8":
- dei 4 piezometri da utilizzare per il controllo due sono posti a monte (S5-S6) e due a valle (51-58) dell'impianto della RICREA S.r.l.;

PRESO ATTO che la Società con nota RIC/P/2020/000007 del27/04/2020, acquisita al protocollo regionale al n. I.0380360.27-04-2020:

- in sostituzione della precedente già agli atti, ha ritrasmesso la nuova planimetria B21_rev01_Ed. Aprile 2020, "Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica_rev01", recante l'indicazione della nuova ubicazione e nuova numerazione dei piezometri attualmente presenti all'interno dell'impianto, tenuto conto della Relazione Idrogeologica di cui al punto precedente;
- > ha fornito le seguenti ulteriori informazioni in merito al progetto presentato in fase di istruttoria:
 - 1. non è previsto l'impiego di acqua da pozzo per l'attività industriale inerente la linea di Sterilizzazione (LINEA A), la cui alimentazione idrica sarà garantita da contratto di fornitura esterna con autobotte (ACEA SPA) fino a quando il sito non sarà raggiunto dall'acquedotto pubblico consentendo l'allaccio alla rete idrica;
 - 2. per la linea di sterilizzazione non è prevista la produzione di scarichi di acque reflue ma solo di acque di condensa che verranno raccolte in apposita cisternetta da 1000 (mille) litri e gestite come rifiuto liquido, che verrà successivamente avviato a smaltimento presso ditte terze con l'ausilio di trasportatori autorizzati, con F.I.R. di accompagnamento del rifiuto;
 - 3. anche al fine di consentire la riduzione dei rischi di inquinamento della falda, i piezometri sono stati ridotti da n. 7 a numero 4 con disattivazione e chiusura dei piezometri S2 S3 S4 S7, con mantenimento dei pozzi spia numeri S1-S5 S6 e nuova realizzazione del piezometro S8, come meglio riportati nella planimetria B21 rev01à menzionata;
 - 4. nell'evidenziare che non sono presenti impianti termici civili, è stato puntualizzato che l'impianto accessorio per uso industriale è già stato indicato e valutato in precedenti atti (generatore di vapore per la linea di sterilizzazione, alimentato a metano, con potenzialità del bruciatore di 0,4 MW);
 - 5. non sono presenti linee di trattamento dei fanghi;
 - 6. nell'attività di laboratorio interna si esclude la presenza e l'impiego di sostanze classificate mutagene, teratogene, ecc...;
 - 7. i punti di presa e le modalità di campionamento dai camini E/1 E/2 E/3 E/4 saranno realizzate nel rispetto delle norme tecniche UNI-CHIM vigenti e garantendo la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
 - 8. è stato precisato che per i rifiuti con codici E.E.R. 16 02 11* e 20 01 23* non verrà effettuata alcuna operazione difforme dalla messa in riserva R13 (messa in sicurezza disassemblaggio, frantumazione, etc), rinunciando allo svolgimento delle altre operazioni D15 D14 D13 R12;

PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria è stata esaminata la seguente documentazione trasmessa dalla Società in più fasi:

T 1 17		Damenda art 20
Jul-17		Domanda art 29 Sintasi non Tagnica, luglia 2017
Jul-17	A 1 O	Sintesi non Tecnica_luglio 2017
Jul-17	AIU	Certificato Camera di Commercio
Jul-17	A11	Copia atti di proprietà o contratti di affitto o altri documenti comprovanti la Titolarità dell'Azienda nel sito
Jul-17	A12	Certificato del Sistema di Gestione Ambientale
Jul-17	A13	Estratto topografico
Jul-17	A14	Mappa catastale
Jul-17	A 15	Stralcio del PRG
Jul-17	A 16	Zonizzazione acustica comunale
Jul-17	A 17	Parere idraulico (non applicabile)
Jul-17	A 18	Concessioni per derivazione acqua
Jul-17	A 19	Autorizzazione allo scarico delle acque (confermate ed inglobate nell'AlA vigente)
Jul-17	A 20	Autorizzazione scarico emissioni aria (confermata ed inglobata nell'AlA vigente)
Jul-17	A 21	Autorizzazioni inerenti la Gestione dei Rifiuti
Jul-17	A 22	Certificato prevenzione incendi
Jul-17	A 23	Parere di compatibilità ambientale
Jul-17	A 24	Relazione sui vincoli urbanistici
Jul-17	A 25	Schemi a blocchi
Jul-17		Scheda A informazioni generali A1_A9
Jul-17	B18	Relazione tecnica dei processi produttivi ante Ed Luglio 2017
Jul-17	B19	Planimetria approvvigionamento e distribuzione idrica
Jul-17	B20	Planimetria stabilimento con individuazione punti di emissione e trattamento scarichi in atmosfera
Jul-17	B21	Planimetria reti fognarie sistemi trattamento punti di emissione scarichi liquidi e rete piezometrica
Jul-17	B22	Planimetria stabilimento con individuazione aree stoccaggio materie e rifiuti
Jul-17	B23	Planimetria Ante Operam Impatto Acustico Ed Luglio 2017
Jul-17	B24	Identificazione e quantificazione impatto acustico Ante_Ed Luglio 2017
Jul-17		Scheda B dati e notizie impianto attuale B1_B17 Ed Luglio 2017
Jul-17		Scheda BRIF rifiuti ed oli Ed Luglio 2017
Jul-17	B26	Tabella codici CER_Ed Luglio 2017
Jul-17	B26	Cartiglio B26
Jul-17	C6	Nuova Relazione Tecnica dei processi produttivi ante Ed Luglio 2017 con Appendici 1, 2_Ed luglio 2017
Jul-17	C7	Nuovi schemi a blocchi Ed Luglio 2017
Jul-17	C9	Planimetria modificata stabilimento emissioni atmosfera
Jul-17	C11	Planimetria modificata stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti
Jul-17	C12	Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore_Ed luglio 2017
Jul-17	C13	Nuova Relazione Tecnica sulle Emissioni in Aria Ed Luglio 2017
Jul-17	C14	Nuova Relazione Tecnica Gestione Acque Edizione Luglio 2017
Jul-17	C15	Nuovo Elenco CER con operazioni sui rifiuti corrispondenti_ED Luglio 2017
Jul-17	Schede C1 - C5	Dati e notizie sull'impianto da autorizzare Ed Luglio 2017

Jul-17	D5	Relazione meteo climatica ed Luglio 2017,
Jul-17	D6	Confronto Emissioni Aria ed Luglio 2017
Jul-17	D7	Confronto Emissioni Acqua ed Luglio 2017.
Jul-17	D8	Accettabilità Progetto matrice Rumore ed Luglio 2017.
Jul-17	D9	Verifica Accettabilità Rifiuti ed Luglio 2017
Jul-17	Schede da D1 a D4	Proposta impiantistica ed effetti ambientali Ed Luglio 2017.
Jul-17	Schede da D10 a D15	Analisi energetica e di rischio Ed Luglio 2017
Jul-17	E4	Nuovo Riano di Monitoraggio e Controllo Ed Luglio 2017.
Apr-18	Scheda E	(da E.1 ad E.2.7)
Apr-18	C6	Appendice 3 alla C6 Gruppi di miscelazione_Ed Aprile 2018
Apr-18	D8	Verifica Accettabilità Rumore_Ed Aprile 2018
Apr-18	E4_rev01	Nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo Ed. Aprile 2018
Apr-18	C9_rev01	Nuova Planimetria Emissioni Aria Ed. Aprile 2018
Apr-18	C11_rev01	Nuova Planimetria Gestione Rifiuti Ed Aprile 2018
Apr-18	C12_rev01	Nuova Valutazione Previsionale Rumore Ed Aprile 2018
Apr-18	Schede C1-C5_rev01	Nuova scheda C1-C5 - rev01 Ed Aprile 2018
Apr-18	Procedura operativa 1	Procedura di Accettazione e verifica del rifiuto Ed Aprile 2018
Apr-18	Procedura operativa 2	Procedura di miscelazione rifiuti in Ricrea Ed Aprile 2018
Oct-18	Allegato 1	Convalida fisica e biologica
Oct-18	Allegato 2	Efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione
Oct-18	Allegato 3	Rapporto di prova
Oct-18	Allegato 4	Tabella di applicabilità alle BAT conclusion 2018
Oct-18	Allegato 5	Tabella B_12_1 leggibile
Oct-18	Allegato 6	Aggiornamento Tabella Suolo-Aree del PMeC (Edizione Ottobre 2018)
Oct-18	Allegato 7	Aggiornamento PMeC (Edizione Ottobre 2018)
Oct-18	Allegato 8 - lettera A	Tabella di compatibilità delle HP
Oct-18	Allegato 8 - lettera B	schema di flusso rifiuti Criterio Miscelazione
Oct-18	Allegato 8 - lettera C	schema di flusso rifiuti solidi da miscelare Avvio A DIO-RI -D9
Oct-18	Allegato 8 - lettera D	schema di flusso rifiuti solidi da miscelare Avvio A DI
Oct-18	Allegato 8 - lettera E	schema di flusso rifiuti solidi da miscelare Avvio A R4-R3
Oct-18	Allegato 9	Nuova Relazione Previsionale di Impatto Acustico C12 - rev03 - Ed. Ottobre 2018, con certificati
Oct-18	Allegato 10	Nuova scheda C1 — C5 rev.02- ed Ottobre 2018
Jul-19	D6_rev01	Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione
Apr-20	B21_rev01	Planimetria reti fognarie sistemi trattamento punti di emissione scarichi liquidi e rete piezometrica_rev01

RILEVATO che per effetto della variante sostanziale in approvazione le quantità di stoccaggio istantaneo e le quantità annue gestibili presso l'installazione sono le seguenti:

QUANTITÀ STOCCAGGIO ISTANTANEO			
	Rifiuti pericolosi (t)	Rifiuti non pericolosi (t)	TOTALI
R13	450	250	700
D15	350	300	650

TOTALI	800	550	1350
QUANTITÀ ANNUE COMPLESSIVE			
Operazioni	t/anno	t/anno	
R13, R12, D15, D14, D13	48320	31880	80200

RITENUTO, con riferimento alle modalità di svolgimento del procedimento amministrativo e alla documentazione esaminata come sopra elencata, che la Conferenza dei Servizi possa concludersi favorevolmente, stabilendo che nel provvedimento autorizzativo verranno espresse delle prescrizioni sulla base dei rilievi emersi in sede di Conferenza dei Servizi e contenuti nei pareri di ARPA Lazio e della Città Metropolitana di Roma Capitale, tenendo conto delle controdeduzioni espresse dalla Società;

RITENUTI acquisiti i pareri favorevoli delle altre amministrazioni invitate in conferenza di servizi che, nei termini e modalità stabilite dall'art. 14-ter commi 6, 6bis e 7 della L. 241/1990 e s.m.i., non hanno espresso parere sull'istanza e/o non hanno presenziato alla conferenza di servizi simultanea,

PRESO ATTO delle disposizioni di cui alla legge 241/2000 e ss.mm.ii. in tema di conferenza dei servizi:

RITENUTO, con riferimento alle modalità di svolgimento del procedimento amministrativo più volte richiamato, di poter procedere al rilascio del provvedimento conclusivo relativamente alla Conferenza di servizi di cui trattasi, così come previsto dall'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i.;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che ivi si intendono riportate, a favore della Società Ricrea Srl, che gestisce l'installazione per attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita in Roma, via delle Gerbere 8/10/12 - Loc. Santa Palomba, in forza del provvedimento di rilascio A.I.A. di cui alla Determinazione n. G08417 del 07/07/2015 e ss.mm.ii.:

- 1. ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i., di adottare il provvedimento conclusivo, con esito positivo con prescrizioni, riguardante il procedimento amministrativo di approvazione della variante sostanziale richiesta dalla Società ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 2 D.Lgs 152/06, dell'art. 15, comma 14 della L.R. 09 Luglio 1998, n. 27, della DGR n. 239 del 18.04.2008, comprendente le seguenti modifiche:
 - 1. introduzione della linea A, Processo di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
 - 2. introduzione della linea B, Miscelazione, anche in deroga, di rifiuti;
 - 3. modifica del lay-out delle attività di gestione dei rifiuti svolte nell'installazione;
 - 4. aumento delle quantità annue di rifiuti e delle quantità istantanee;

2. di stabilire:

- a) che si ritengono acquisiti i pareri favorevoli di quelle Amministrazioni invitate in conferenza di servizi che nei termini e modalità stabilite dalla L. 241/1990 e s.m.i., art. 14-ter comma 7 e art. 17 bis), comma 1, non hanno espresso parere sull'istanza e/o non hanno presenziato alle conferenze di servizi convocate in sede simultanea;
- b) che, fatto salvo quanto disposto dal presente Atto, rimane fermo quanto autorizzato, modificato e prescritto con la Determinazione Dirigenziale n. G08417 del 07/07/2015 e ss.mm.ii.:

c) che il rilascio del successivo atto autorizzativo non esime la Società dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti per la realizzazione delle opere, fatto salvo i diritti di terzi;

Il presente atto è adottato ai sensi dell'art. 29-sexies del Titolo III bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e non esonera la Società RICREA Srl, dall'acquisizione eventuali ulteriori pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo svolgimento dell'attività autorizzata.

I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente Determinazione, nonché i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dal presente atto, sono tutti depositati presso gli Uffici della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai fini della consultazione da parte del pubblico.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società RICREA S.r.l., trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla A.S.L. – Roma 6, Distretto DH4, servizi S.I.S.P. e S.Pre.S.A.L., ad ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Roma, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore Regionale

(ing. Flaminia Tosini)